

QUESITO del 21/01/2010:

In riferimento alla gara: “**Procedura aperta per l'appalto dei lavori di ampliamento e potenziamento impianto di depurazione di Ponte Valleceppi – 2° stralcio – collettori fognari**”, nel territorio del Comune di Perugia – Loc. Ponte Valleceppi, Ponte Rio, S.Egidio, Lidarno e Collestrada è pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti:

“Con riferimento alla gara di appalto in oggetto si è a far rilevare alla Stazione Appaltante in indirizzo che la dicitura recata a pag. 2 dell’ “Allegato – istanza di ammissione” riguardante la dichiarazione “Di partecipare alla gara in qualità di consorzio costituito dalle imprese consorziate di seguito elencate e che non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara” inerente i consorzi di cui all'ex art. 34, comma 1, lett. b) – c) del D.Lgs. 163/2006, è incompatibile col vigente testo del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Difatti, il divieto di contemporanea partecipazione tra consorzi e loro consorziate “non indicate è stato rimosso, mediante abrogazione, dal corpo dell’art. 37 del citato Decreto dalla Legge 69/2009, vigente dal 1 luglio 2009 ed applicabile a tutti i bandi pubblicati a partire da suddetta data.

Atteso che la previsione di cui alla predetta domanda di partecipazione costituisce circostanza pregiudizievole alla partecipazione dei consorzi e delle loro consorziate, si invita la Stazione Appaltante a rimuoverla e comunque a riscontrare la presente con la massima sollecitudine. ...”.

RISPOSTA

In conformità alla normativa vigente, i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, così come espressamente indicato nelle avvertenze finali a pag. 6 del Disciplinare di Gara ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..